

DELIBERAZIONE 28 MAGGIO 2019
200/2019/E/COM

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE IN MATERIA DI FATTURAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI, PER L'ANNO 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1066^a riunione del 28 maggio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, di approvazione del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, di approvazione del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, di approvazione del Testo integrato della fatturazione per il servizio di vendita al dettaglio ai clienti di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIF);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 200/2018/E/com, con cui sono state disposte due verifiche ispettive in materia di fatturazione di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali (di seguito: deliberazione 200/2018/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 662/2018/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019;

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 712/2018/R/com, con cui l’Autorità ha effettuato gli interventi a seguito delle disposizioni della legge 205/2017 in materia di fatturazione elettronica;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la comunicazione, da parte della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità, in data 26 marzo 2019, prot. Autorità 7384 e le corrispondenti risposte da parte dei destinatari.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, prevede, tra l’altro, che l’Autorità controlli lo svolgimento dei servizi da essa regolati con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l’articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Autorità ha definito, con il TIF, alcune regole per il corretto svolgimento dell’attività di fatturazione di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali individuati dall’articolo 2, comma 3, lettere a) e c) del TIV e dall’articolo 2, comma 3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc;
- più in particolare, il TIF stabilisce alcuni obblighi in capo alle imprese titolari di contratti di fornitura al dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale (di seguito: venditori), sia sul mercato libero che nell’ambito dei regimi di tutela previsti *ex lege*, in materia di:
 - a) emissione e frequenza delle fatture di periodo;
 - b) utilizzo dei dati di misura e criteri per la determinazione dei consumi contabilizzati nelle fatture di periodo;
 - c) autolettura;
 - d) emissione delle fatture a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (di seguito: fatturazione di chiusura);
- il TIF prevede, inoltre, indennizzi automatici a favore dei clienti finali:
 - a) a carico dei venditori, qualora le fatture (di periodo e di chiusura) siano emesse oltre i termini stabiliti in coerenza col medesimo TIF;
 - b) a carico delle imprese distributrici (che li erogano per il tramite del venditore), per ritardata messa a disposizione dei dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura ovvero, limitatamente ai clienti del settore elettrico trattati per fasce ai sensi del TIS, per mancata messa a disposizione di dati di misura effettivi per 2 mesi consecutivi;

- specificatamente con riferimento agli indennizzi a carico delle imprese distributrici di cui alla lettera b) del punto precedente, la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità ha proceduto, nel mese di marzo 2019, con una richiesta dati nei confronti dei maggiori distributori di energia elettrica, al fine di monitorare l'attività di vendita di energia elettrica anche con riferimento a questo profilo specifico nell'ambito dei poteri assegnati;
- la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità ha altresì richiesto alla Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità tre verifiche ispettive, nei confronti di altrettanti venditori, da individuare tenendo conto della loro dimensione e distribuzione sul territorio nazionale, della numerosità dei clienti forniti, dei dati oggetto della richiesta effettuata nei confronti dei distributori di energia elettrica di cui al punto precedente nonché di eventuali reclami e segnalazioni ricevuti dall'Autorità in relazione alle disposizioni oggetto di verifica.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare tre verifiche ispettive, nei confronti di imprese titolari di contratti di fornitura al dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale, finalizzate ad accertare la corretta applicazione delle sopra richiamate disposizioni del TIF, in prosecuzione di analoga attività ispettiva effettuata ai sensi della deliberazione 200/2018/E/com

DELIBERA

1. di approvare il programma di tre (3) verifiche ispettive, da attuare entro il 31 marzo 2020, nei confronti di imprese titolari di contratti di fornitura al dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale, in materia di fatturazione, secondo le modalità definite nel documento *“Verifiche ispettive in materia di fatturazione di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali: oggetto e modalità di effettuazione”*, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all'impresa interessata di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nonché di inviare le lettere di richiesta di cui all'articolo 5 del

- Protocollo di Intesa, gli avvisi di cui al precedente punto 2 e le notifiche di cui al precedente punto 3;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019;
 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

28 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini